

DISABILITÀ, ETÀ, REDDITO E SERVIZI

Le interessanti riflessioni e lo stimolante dibattito comparso sul sito www.superando.it sui temi della "gravità" (grave/gravissimo) e dell'accesso ai servizi sulla base delle disponibilità economiche degli utenti, spingono a riprendere alcuni di questi temi nella consapevolezza della grandissima varietà di situazioni a livello nazionale riguardante l'offerta dei servizi territoriali.

FABIO RAGANI
GRUPPO SOLIDARIETÀ

Mi soffermerò su alcuni aspetti specifici riguardanti le problematiche connesse all'età delle persone con disabilità e alla questione dell'accesso e della compartecipazione al costo dei servizi. Lo farò in maniera schematica sperando che ciò non vada a discapito della chiarezza.

ETÀ E DISABILITÀ

Come sappiamo una delle questioni con le quali negli ultimi anni sempre più spesso le nostre organizzazioni si confrontano è quella della problematica connessa all'età nella fruizione dei servizi domiciliari, diurni e residenziali¹. Spesso i regolamenti comunali o le normative regionali prevedono che al compiere dei 65 anni *la persona disabile diventa anziana*² e conseguentemente non può più rientrare (o restare) all'interno della rete dei servizi per la disabilità. La problematica è di

particolare rilevanza per la residenzialità. Una questione che si è affacciata, a causa dell'allungamento della vita, negli ultimi anni per le persone con disabilità intellettiva; riguarda, però, in maniera significativa persone con gravi disabilità motorie (malattie genetiche, esiti di gravi traumi). Interessa, inoltre, anche i servizi domiciliari. Ci si trova di fronte ad diversi problemi: a) *passaggio dall'area disabilità all'area anziani* con la richiesta di cambiamento di servizio; b) connotazione sempre più assistenziale (anche nella disabilità intellettiva) degli interventi; c) diverse regole di erogazione e di compartecipazione al costo dei servizi³.

DISABILITÀ E REDDITO

Prima di accennare ad alcune problematiche riguardanti la modifica dell'Isee prevista dall'articolo 5 della legge 214/2011⁴ (il cosiddetto decreto "salva Italia"),

Identità bloccata e rapporto duale

L'identità bloccata si associa sovente al rapporto duale. Sovente riteniamo che una persona che vive una diversità, una persona speciale, abbia bisogno di un rapporto esclusivo con una persona a suo modo anche speciale. E' in questo senso che va, molte volte, il così detto sostegno scolastico. E' sintomatico che due parlamentari italiani, Francesco Bevilacqua e Antonio Gentile, abbiano proposto una legge, sembra composta da un solo articolo, per avviare l'affidamento ai privati del "sostegno" come se tale funzione potesse essere con disinvoltura sottratta al ruolo di un insegnante. L'insegnante di sostegno forse lamenta la propria condizione di marginale rispetto agli altri insegnanti. Ma nello stesso tempo rinforza il rapporto duale, vivendo la realizzazione del suo ruolo quasi unicamente in questo tipo di rapporto. La possibile evoluzione, che permetterebbe di avviare una coevoluzione, potrebbe essere quella di diventare figura di riferimento. Vale la pena, avendo chiarito il senso di questa figura, di sottolineare le differenze rispetto al rapporto duale.

Andrea Canevaro, in *Difficoltà di apprendimento*, n. 1/2011 (ottobre 2011)

ritengo importante riprendere la questione della selettività all'accesso in base al reddito (si veda in proposito sempre su www.superando.it, le riflessioni e l'esperienza di Glauco Perani). Se infatti, in genere quando si rispetta la vigente normativa (e non è scontato) la problematica dell'accesso non investe soggetti con grave disabilità intellettiva che dispongono della sola, misera, pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, il problema è particolarmente rilevante in soggetti anche con grave disabilità motoria che dispongono di reddito, anche basso, da lavoro o pensionistico. In moltissimi casi – si tratta in genere di servizi domiciliari sia attraverso l'assistenza domiciliare o gli assegni di cura – si è in presenza di una forte selettività nell'accesso al servizio ed anche valori Isee bassi incontrano ostacoli sia per la fruizione che per la compartecipazione (con richieste di contribuzione orarie che si avvicinano al costo di una prestazione acquistabile sul mercato). La questione è di estrema delicatezza. La discriminante ai fini dell'accesso non è il bisogno ma la condizione economica⁵.

Peraltro, tale situazione non è per nulla nuova (accentuata forse ora dalla crisi e dalla contrazione delle risorse sociali degli enti locali derivanti dai tagli ai fondi sociali del governo Berlusconi)⁶; è da sempre quella con cui fanno

i conti gli anziani non autosufficienti quando fanno richiesta del servizio di assistenza domiciliare. Nella maggior parte dei casi è la loro condizione economica e quella delle loro famiglie a determinarne l'accesso. Tanto che spesso non viene fatta domanda per il servizio, conosciute le regole di erogazione.

Accade spesso di assistere ad interventi che non sembrano tanto sostenere una condizione di non autosufficienza, ma - paradossalmente - di indigenza e non autosufficienza⁷. E quando la condizione economica espelle dalla fruizione degli interventi, i problemi si privatizzano con la definitiva scomparsa dei servizi dalla vita di queste persone e delle loro famiglie. La *presa in carico*, già così difficile a realizzarsi, sparisce definitivamente dall'orizzonte di queste persone e dei loro nuclei familiari.

UNIVERSALISMO E SELETTIVITÀ

Il nodo non si può eludere. Se nella sanità e nell'istruzione si è in presenza di universalismo, nell'assistenza bisogna fare i conti con l'articolo 38 della Costituzione: *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*. Come è noto la legge 328 non ha sancito nuovi diritti e se per alcuni servizi sociosanitari ci si può appellare ai LEA (dpcm

Bibbia, cultura e scuola

I libri pubblicati dalla casa editrice *Claudiana* fanno parte della nuova collana **Bibbia, cultura, scuola**: una proposta per fare in modo che la Bibbia diventi interlocutore nel dibattito culturale contemporaneo, come strumento di educazione interculturale al fine di costruire un futuro comune di democrazia globalizzata. Nel volume **Bibbia e intercultura**, viene analizzata, a partire dal testo biblico, la metafora dell'esodo e della diaspora, per comprendere le contemporanee migrazioni e dare un senso diverso all'esperienza della mobilità e dei flussi internazionali attuali, analizzando la condizione antropologica e lo spaesamento del migrante, per superare pregiudizi dell'immaginario sociale e promuovere nuove chiavi di interpretazione, politica, culturale e pedagogica. **Bibbia, cultura, scuola**, propone di far entrare il sacro testo nelle scuole, per far riscoprire alle nuove generazioni di italiani, la propria identità e radici, valorizzandoli nella prospettiva di una nuova cultura e di una nuova società, aperte all'incontro di altre radici ed identità e al movimento di accoglienza e conoscenza verso l'altro.

Davide Zoletto, **Bibbia e intercultura**, Torino 2011, pp. 83, 8.50 euro; Brunetto Salvarani, Aluisi Tosolini, **Bibbia, cultura, scuola**, Torino 2011, pp. 141, 10.00 euro.

29.11.2011) ai fini della loro esigibilità, rimane il nodo della partecipazione dell'utente (se ha redditi deve compartecipare) alla quota sociale (servizi sociosanitari diurni e residenziali)⁸. Ma, questione ancora più rilevante, i Lea non riguardano interventi di natura sociale come ad esempio l'assistenza domiciliare (anche se per quanto riguarda l'assistenza tutelare i Lea prevedono una compartecipazione al 50% tra sanità e sociale) o gli assegni di cura a sostegno della domiciliarità⁹. E peraltro se la gran parte delle Regioni hanno definito, attraverso i percorsi di autorizzazione, le regole di funzionamento dei servizi diurni e residenziali, molto poco è stato disciplinato in termini di servizi domiciliari¹⁰.

Un cenno infine ad un punto della **riforma dell'Isee**. Abbiamo fatto precedentemente

riferimento alla normativa vigente in tema di compartecipazione al costo dei servizi e alle modifiche che verranno introdotte in applicazione alla legge 214/2011. Rispetto al tema della contribuzione sembra di capire l'intenzione di andare ad una modifica del decreto 130-2000 nella parte che prevede per gli anziani non autosufficienti una contribuzione sul reddito individuale diversificando questa situazione da quella della grave disabilità (familiare per gli anziani, individuale per i disabili gravi). Se così fosse, quando dunque il disabile grave diventa, ultrasessantacinquenne non solo incontrerebbe i problemi che abbiamo avuto modo di accennare sopra in termini di servizi, ma ne troverebbe un altro di notevole consistenza. E' forse il caso di non sottovalutare la questione. □

Note

- ¹ Vedi anche "Nel contenitore della non autosufficienza", in <http://www.grusol.it/aprilinformazioni.asp?id=2618>.
- ² Vedi anche la riflessione della Ledha e della Caritas Ambrosiana (2008), "Quando la persona disabile diventa anziana"; in <http://www.grusol.it/aprilinformazioni.asp?id=1829>.
- ³ Seppur la vigente normativa preveda che per disabili gravi e anziani non autosufficienti la contribuzione al costo del servizio debba essere considerata sul solo reddito dell'assistito. In www.grusol.it è presente ampia documentazione al riguardo.
- ⁴ In <http://www.grusol.it/aprilinformazioni.asp?id=2724>.
- ⁵ Vedi sullo specifico le riflessioni di Cristiano Gori, sempre in www.superando.it, in merito alla possibilità che la concessione dell'indennità di accompagnamento sia subordinata al reddito, *Limiti reddituali per ricevere l'indennità di accompagnamento?*
- ⁶ Vedi proposito la riflessione di Nerina Dirindin nel numero 1/2012 di "Appunti sulle politiche sociali", sui temi della riforma assistenziale proposta dal precedente governo, <http://www.grusol.it/aprilinformazioni.asp?id=2751>.
- ⁷ Ad esempio fa riflettere che nella regione Marche, l'assegno di cura (200 euro/mese) rivolto agli anziani non autosufficienti che ha come criterio di accesso reddito e percezione della indennità di accompagnamento, venga erogato ad una piccolissima parte dei soggetti aventi i requisiti (nel 2009 il 20%) e valori Isee di 4.000/5.000 euro. Pare evidente che in questi casi il sostegno sembrerebbe riguardare più la scarsità di reddito che la non autosufficienza.
- ⁸ Vedi in proposito la petizione promossa dalla Fondazione Promozione Sociale di Torino per il finanziamento dei LEA, <http://www.grusol.it/aprilinformazioni.asp?id=2619>.
- ⁹ Sulla questione, www.superando.it, oltre all'articolo di Perani sopra citato, vedi anche: *Vita Indipendente e ISEE: il nuovo contesto del welfare*, a cura di Enil Italia nel quale si analizza la normativa sulla partecipazione al costo dei servizi in relazione alle indicazioni Costituzionali (art. 2-3-24-31-97).
- ¹⁰ Per la situazione delle Marche, vedi "La programmazione perduta: i servizi domiciliari e di aiuto alla persona nelle Marche", in <http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=598>; per quanto riguarda i cosiddetti assegni di cura invece il reddito non è uno dei requisiti per l'accesso negli interventi per la disabilità; lo è per gli anziani non autosufficienti. Ad oggi - ma sembra la Regione voglia modificarlo - il reddito dell'utente non viene considerato ai fini dell'accesso alla vita indipendente. Per approfondire: *I servizi territoriali per la disabilità nella programmazione della regione Marche*, <http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=446> e *Per patologia o per bisogno? A proposito di recenti provvedimenti della regione Marche*, <http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=623>.